

STATUTO CCPL S.c.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI – OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita in Reggio Emilia una Società Cooperativa denominata "CCPL CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Società cooperativa", qui di seguito denominata CCPL.

La sigla "CCPL S.c." potrà essere usata sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

Il CCPL aderisce, accettandone gli statuti, all'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ed alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai loro organismi provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Può altresì aderire ad associazioni di categoria dei settori industriali entro i quali opera ai sensi del successivo art. 3.

ARTICOLO 2

Il CCPL ha la sua sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia ed avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) con facoltà di proroga, deliberata dalla Assemblea Straordinaria.

Il CCPL potrà istituire succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, uffici distaccati su tutto il territorio nazionale ed all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3

Il CCPL è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Il CCPL si propone di facilitare gli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza in nuove attività produttive ed industriali anche ad elevato contenuto tecnologico.

Il CCPL si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire, anche tramite società controllate, alle cooperative socie servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività produttive, di compiere investimenti in opere d'arte e di promuovere iniziative artistiche quale strumento privilegiato per la comunicazione al pubblico dei propri scopi, sia istituzionale che di prodotto.

Il CCPL può in ogni caso operare anche con soggetti terzi.

Più in particolare il CCPL ha per oggetto l'esercizio diretto, o per il tramite di società controllate o collegate, di:

- attività industriali dirette alla produzione ed alla fornitura a soci o a terzi di laterizi, aridi e lapidei, materiali plastici, prodotti derivanti dalla lavorazione del legno, serramenti e, in genere, materiali strumentali;
- attività di consulenza manageriale a favore di soci o di terzi, nei campi amministrativo, legale, finanziario, commerciale, produttivo e gestionale;
- attività di commercializzazione, oltre che dei propri prodotti, di prodotti ad essi affini o complementari;
- attività di commercializzazione di prodotti petroliferi e di distribuzione di calore;
- attività industriale diretta alla costruzione ed alla commercializzazione di opifici ed altri immobili;

- attività di costruzione e gestione di servizi pubblici di erogazione di gas, acqua e di altri servizi di pubblica utilità;
- attività, anche sotto forma di appalti, di progettazione e costruzione di opere, di progettazione e gestione di servizi e fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni nonché di persone ed enti privati relativi all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle strutture ospedaliere e ricettive di qualsiasi natura nonché dell'attività di gestione dei servizi ambientali;
- attività di fabbricazione, lavorazione e commercializzazione di imballaggi, di macchine ed impianti per la lavorazione di imballaggi ed affini, sia per alimenti che per altre finalità, di qualsiasi materiale, natura o dimensione;
- attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di manufatti attinenti all'isolamento, il riscaldamento, il condizionamento, la refrigerazione e la conservazione termica;
- l'esercizio dell'attività di noleggio autovetture e/o automezzi con conducente, da attuare sia in Italia che all'estero;
- ogni altra attività simile, complementare od accessoria a quelle sopra elencate, compresa anche l'attività di ricerca e di innovazione tecnologica.

Tali attività potranno essere dislocate nel territorio nazionale ed all'estero e potranno essere esercitate anche in associazione con altre imprese pubbliche o private, sia italiane che estere.

Per i fini di cui al presente articolo ed in considerazione dei requisiti dei soci richiesti dall'articolo 5 del presente statuto e dei loro interessi il CCPL potrà:

a) assumere singolarmente, in riunione temporanea di imprese od in altra forma, mediante appalti, concessioni o in altre forme, da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, enti territoriali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri ogni e qualsiasi lavoro o fornitura relativi a:

- costruzione di edifici civili e industriali, lavori in terra e murari in genere, opere in cemento, acquedotti, fognature, ponti, strade, autostrade, ferrovie, opere marittime, gallerie, silos, opere di metanizzazione e ogni altro lavoro indicato nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- opere strutturali speciali;
- verde ed arredo urbano;
- impianti tecnologici (idrici – termici – elettrici);
- produzioni industriali in genere, trasporti ed attività ausiliarie del traffico, attività di servizio in genere;
- ogni altra attività simile, complementare od accessoria a quelle sopra elencate, comprese anche attività di ricerca.

L'assegnazione dei lavori assunti alle cooperative socie per l'esecuzione deve rappresentare la norma.

Solo nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di ordine tecnico-produttivo-finanziario e più in generale di mercato, e comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro, il CCPL potrà ricorrere all'esecuzione e gestione diretta od in associazione con cooperative delle opere e forniture di cui al presente punto nonché delle iniziative elencate al successivo punto c).

b) Fornire alle cooperative socie quelle forme di assistenza e di servizio che si dimostreranno maggiormente idonee ad assicurare:

- 1) il rafforzamento dei mercati tradizionali, anche mediante processi produttivi e prodotti nuovi e l'inserimento in nuovi mercati nazionali ed esteri;
- 2) lo sviluppo di forme di coordinamento esecutivo e gestionale tra le cooperative per la realizzazione dei lavori di natura complessa che esigono il concorso di nuove professionalità e differenti specializzazioni tecniche vigilando sulla corretta attuazione dei patti tra cooperative;
- 3) il decollo dei settori a più elevato contenuto tecnologico, mediante attività di ricerca;

- 4) la ristrutturazione organizzativa e produttiva delle cooperative da attuarsi mediante l'aggiornamento e la riconversione professionale ed anche con forme di mobilità del personale;
- 5) il rifornimento delle materie prime e degli attrezzi, macchinari ecc. necessari all'esecuzione dei lavori, promuovendo eventualmente forme di acquisti collettivi.
- c) Promuovere tutte quelle iniziative che prevedono predisposizione di programmi realizzativi e gestionali correlati ai diversi settori di attività del CCPL e delle cooperative socie, stipulando apposite convenzioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, enti pubblici territoriali e non, nazionali esteri ed internazionali ed in genere con soggetti terzi, acquisendo ed alienando, ove occorra, gli immobili relativi.
- d) Contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza alle proprie associate, in tutte le questioni che possono intervenire coi committenti in ordine ai lavori assunti ed affidati in esecuzione.
- e) Facilitare alle cooperative socie i finanziamenti loro occorrenti e concederli esso stesso nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità, nonché concedere finanziamenti, rilasciare garanzie, quali fidejussioni, avalli cambiari ed altro sotto qualsiasi forma a favore di cooperative e ad eventuali organismi e società interessanti il movimento cooperativo in genere, nonché a consorzi, società consortili o altre forme societarie a cui il CCPL partecipi, per il raggiungimento degli scopi sociali.
- f) Costituire organismi economici e/o finanziari propri, assumere comunque non a fine di collocamento interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società di capitali, in società consortili, in cooperative sociali, o in altri organismi finanziari e/o economici, sia italiani che esteri, sia con prevalenza di capitale pubblico che privato, nei quali comunque la partecipazione consortile favorisca il raggiungimento degli scopi sociali del CCPL.
- g) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare con l'emissione di azioni o quote destinate, a norma dell'art. 4 della legge n. 59/1992, a soci sovventori.
- h) Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della legge n. 59/1992, di azioni di partecipazione cooperativa.
- i) Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti dai Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati.
- l) Raccogliere risparmio tra i propri dipendenti, ai sensi della normativa vigente.
- m) Emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.
- n) Assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991, a cui potranno essere concessi finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.
- o) Compiere ogni altra operazione utile al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4

Nei rapporti mutualistici, che saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

TITOLO II

COOPERATIVE ASSOCIATE

ARTICOLO 5

Possono far parte del CCPL quali soci ordinari, le cooperative di produzione e lavoro

legalmente costituite, iscritte nell'Albo delle Cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice Civile alla data della loro ammissione.

Possono altresì far parte del CCPL le altre cooperative, nonché i consorzi tra cooperative costituiti sottoforma di società cooperativa, sia italiane che estere, che svolgano attività di supporto logistico e di collaborazione, attività finanziaria, commerciale, industriale, distributiva ed amministrativa nell'ambito e/o in connessione con quelle che costituiscono lo scopo e l'oggetto sociale tipico del CCPL.

Sono ricomprese all'interno delle attività di supporto logistico e di collaborazione quelle che si esprimono attraverso gli strumenti del partenariato, dell'assunzione di partecipazioni sociali di ogni tipo, della costituzione di joint-venture ed in genere quelle che prevedano il coinvolgimento dell'aspirante socio in iniziative ed organismi societari e non in cui sia presente e/o interessato il CCPL.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del CCPL.

Possono altresì fare parte del CCPL, quali soci sovventori, i sottoscrittori di azioni mediante conferimenti in danaro dell'importo fissato dalla deliberazione dell'Assemblea Ordinaria che costituiscano, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992, fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Possono anche far parte del CCPL i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa emesse dal CCPL in esecuzione di deliberazioni di Assemblea Ordinaria che istituisca, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Le azioni di soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, possono essere sottoscritte da soci ordinari o da terzi.

Ogni socio, per il solo fatto della sua partecipazione al CCPL, si impegna ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organismi sociali.

ARTICOLO 6

Le cooperative che intenderanno aderire al CCPL dovranno presentare domanda firmata dal proprio Presidente al Consiglio di Amministrazione, contenente denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto sociale ed unendovi i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali successive modificazioni;
- b) certificato comprovante che la richiedente è regolarmente iscritta nell'Albo delle Cooperative di cui all'art. 2512 del Codice Civile;
- c) estratto della deliberazione dell'organo competente con la quale venga deliberata la partecipazione al CCPL, l'accettazione dello statuto in ogni singola parte, l'impegno ai versamenti delle quote sociali e degli eventuali contributi stabiliti dagli organi competenti;
- d) elenco cariche sociali;
- e) copia bilancio degli ultimi due esercizi;
- f) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

ARTICOLO 7

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione del CCPL e non avrà efficacia fino a che la relativa deliberazione non sia stata annotata nel libro soci e non sia stato eseguito presso la cassa del CCPL il versamento della quota dovuta.

I soci i sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto sociale;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a partecipare all'attività del CCPL, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione.

ARTICOLO 9

Il socio può recedere nei casi espressamente previsti dalla legge. Può inoltre proporre al CCPL lo scioglimento consensuale del rapporto il socio ordinario che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare all'attività del CCPL.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10

La decadenza ha luogo quando vengono a mancare i requisiti di cui al primo comma dell'art. 5, oppure quando la cooperativa cada in fallimento o liquidazione coatta o sia posta in liquidazione; è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del socio che:

- a) nuoccia agli interessi del CCPL compiendo atti che ne pregiudichino il prestigio ed il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici, morali e commerciali nei riguardi del CCPL;
- c) non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno emanati e delle deliberazioni adottate dagli organi del CCPL;
- d) si renda moroso nel versamento delle quote sociali statutariamente stabilite o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) non uniformi il proprio operato alle disposizioni delle leggi e ai principi della cooperazione;
- f) per ogni altra causa prevista e/o richiamata dall'articolo 2533 del Codice Civile.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione della relativa deliberazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso od esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro tali deliberazioni il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 dello statuto.

ARTICOLO 13

Per la liquidazione ed il rimborso delle quote ai soci che cessano di far parte del CCPL e per la loro responsabilità valgono le norme degli articoli 2535 e 2536 del Codice Civile.

La liquidazione ed il rimborso delle quote non potrà però, in ogni caso, essere superiore

all'importo della quota sottoscritta e versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 48, con diritto per il CCPL di ritenere su detta quota, fino a concorrenza, ogni eventuale suo credito.

Il Consiglio di Amministrazione su richiesta del socio che ha esercitato il recesso potrà procedere al pagamento di somme in acconto. In tal caso le somme erogate saranno soggette ad una verifica finale sulla base dei dati del bilancio d'esercizio con il quale viene definitivamente fissato l'ammontare delle somme dovute, procedendosi di conseguenza agli eventuali conguagli.

Nessun diritto i soci potranno vantare sul patrimonio del CCPL e sulle riserve.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14

Il patrimonio sociale è illimitato ed è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei soci, dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori e dagli eventuali conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dalle altre riserve comunque costituite.

Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904 e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 15

Ogni cooperativa è tenuta a sottoscrivere una quota sociale minima in misura variabile al numero dei rispettivi soci cooperatori, iscritti nel proprio libro soci, per i seguenti ammontari:

Euro 50.000 (cinquantamila) fino a 50 soci;

Euro 100.000 (centomila) da 51 a 100 soci;

Euro 200.000 (duecentomila) da 101 a 200 soci;

Euro 300.000 (trecentomila) da 201 a 300 soci;

Euro 400.000 (quattrocentomila) oltre 300 soci.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Per la trasferibilità delle quote valgono le norme dell'articolo 2530 del Codice Civile.

Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente cedibili, col consenso del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Il versamento delle quote da soci ordinari deve avvenire in unica soluzione entro sessanta giorni dall'ammissione.

ARTICOLO 17

La responsabilità di ciascun socio è limitata alle quote sottoscritte.

TITOLO IV

ORGANI DEL CCPL

ARTICOLO 18

Sono organi del CCPL:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- c1) il Vice Presidente, se nominato;
- c2) il Past President;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) l'Organo di revisione legale dei conti.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ARTICOLO 19

L'Assemblea è costituita dai delegati delle diverse cooperative socie. Tali delegati sono nominati fra i propri soci dal rispettivo organo competente e possono essere rieletti.

ARTICOLO 20

Nell'anno solare in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali, le cooperative socie dovranno comunicare al CCPL, entro il mese di febbraio, le variazioni dello stato numerico dei propri soci al 1° di gennaio dell'anno in corso, al fine di stabilire, oltre all'ammontare del capitale sociale dovuto, il numero dei delegati esprimibili da ciascuna di esse a norma dello statuto vigente.

Entro tale termine le cooperative socie dovranno altresì comunicare i nominativi dei delegati che le rappresenteranno dal 1° marzo successivo fino alla scadenza dell'incarico. I delegati resteranno in carica fino alla fine del mese di febbraio dell'anno in cui viene a scadenza naturale l'organo amministrativo nominato nell'esercizio in corso al momento della loro designazione.

Qualora l'organo amministrativo, per qualsiasi motivo, venga a scadenza prima del termine fissato all'atto della nomina, l'assemblea dei delegati provvederà alla sua sostituzione e la durata in carica dei medesimi delegati si intenderà prorogata fino alla fine del mese di febbraio dell'anno in cui verrà a scadenza naturale l'organo amministrativo così rinnovato.

E' facoltà della cooperativa socia che li ha nominati di procedere ad una revoca espressa di uno o più dei propri delegati, sostituendoli con altri che resteranno in carica fino alla scadenza di coloro che sono stati sostituiti.

ARTICOLO 21

Per ogni cooperativa il numero dei delegati viene stabilito in rapporto al numero dei rispettivi soci cooperatori, nel modo seguente:

- un delegato fino a 50 soci;
- due delegati da 51 a 100 soci;
- tre delegati da 101 a 200 soci;

quattro delegati da 201 a 300 soci;

cinque delegati oltre 300 soci.

I diritti di voto, eccedenti il primo, spettano alle cooperative in regola con gli obblighi di versamento del capitale sociale sottoscritto per gli ammontari previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale.

ARTICOLO 22

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

ARTICOLO 23

I delegati possono farsi rappresentare solo da un altro delegato appartenente alla cooperativa mandante; esso può ricevere al massimo quattro deleghe.

In caso di impedimento temporaneo a partecipare ad una assemblea da parte di un delegato di una cooperativa che ha diritto ad un solo delegato, questi può delegare un socio della medesima previo consenso formale del Presidente della Cooperativa che lo ha espresso.

ARTICOLO 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o nei casi di urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o negli stati membri dell'Unione Europea.

L'Assemblea Ordinaria è convocata per:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
- b) provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- d) determinare il numero dei consiglieri da eleggere nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 30 e determinare la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
- e) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare mediante la emissione di azioni di soci sovventori, l'importo di esse, i diritti spettanti ai loro titolari, le modalità e i termini del loro rimborso, le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità a membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della legge 31/01/1992 n. 59, i compiti attribuiti al C.d.A. in merito alle modalità di emissione e di sottoscrizione delle azioni;
- f) deliberare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con la emissione di azioni di partecipazione cooperativa, l'importo di esse, i diritti spettanti ai loro titolari, le modalità ed i termini del loro rimborso, i compiti attribuiti al C.d.A. ai fini del collocamento delle azioni.

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà inoltre l'Assemblea ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda dal Collegio dei Sindaci o da tante cooperative socie che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutte le associate.

In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla formale richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato del CCPL;

- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- e) sugli oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

ARTICOLO 25

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, va fatta mediante avviso inviato per lettera raccomandata alle cooperative socie almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

La convocazione può anche essere fatta con telegramma, telefax, posta elettronica o altro idoneo strumento di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano rappresentate tutte le cooperative socie con diritto di voto e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia anche verificandosi tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata non oltre tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 26

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati.

ARTICOLO 27

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati, in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei delegati presenti o rappresentati.

Rimangono valide le maggioranze previste dal C.C. per deliberare su particolari materie.

ARTICOLO 28

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte per alzata di mano. A parità di voto le deliberazioni si ritengono respinte e non si potrà ripresentare in discussione l'oggetto ad esso relativo che in una Assemblea successiva.

ARTICOLO 29

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Il Segretario può anche essere un impiegato del CCPL od un notaio. Le deliberazioni debbono constare da processo verbale e questo deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. E' obbligatoria la redazione a cura di un notaio del verbale dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 30

Il CCPL è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei Delegati.

I consiglieri di amministrazione debbono impegnarsi ad osservare i principi di onorabilità, professionalità ed indipendenza contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e seguito dall'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 31

Fatto salvo diverso periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal C.C., i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili.

Ai consiglieri potrà venire corrisposto un gettone di presenza per le adunanze del Consiglio.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono essere stabilite remunerazioni a quegli amministratori investiti di particolari incarichi.

ARTICOLO 32

Gli amministratori del CCPL sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, ma assumono la responsabilità e gli obblighi di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

ARTICOLO 33

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, e ogni qualvolta il Presidente nei modi previsti dall'art. 39, lo creda opportuno ovvero ne facciano domanda almeno cinque membri del Consiglio o il Comitato Esecutivo o due sindaci.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ARTICOLO 34

Le riunioni del Consiglio verranno convocate - di norma presso la sede sociale - o anche altrove sia in Italia che all'estero - mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con raccomandata, al domicilio di ogni consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 24 ore prima di quella fissata per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 35

Le deliberazioni del Consiglio verranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e sarà approvato volta per volta.

ARTICOLO 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'Assemblea, delibera su ogni affare del CCPL e sulle sue attività, predispone i regolamenti che debbano essere approvati dall'assemblea e adotta gli altri regolamenti, nomina e revoca il Presidente, il Past President, l'Amministratore Delegato ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Esso pertanto potrà a titolo puramente esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea e curarne l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) deliberare la partecipazione (singolarmente o in riunioni temporanee di imprese o in altra forma) ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private anche all'estero con facoltà di designare le persone autorizzate, di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) decidere in merito agli atti, contratti e convenzioni di ogni altro genere inerenti l'attività

consortile;

- e) decidere l'assunzione, esecuzione, assegnazione e revoca dei lavori;
- f) conferire e revocare procure generali e speciali a membri del Consiglio di Amministrazione e, per determinati atti, a dipendenti del CCPL o a terzi, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, al Past President, all'Amministratore Delegato e agli eventuali Consiglieri Delegati;
- g) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni, le retribuzioni, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e se ne ricorrono le condizioni dei dirigenti;
- h) nominare il Direttore Generale, i direttori, comitati tecnici, comitati di direzione, direttori tecnici dei lavori, condirettori tecnici dei lavori, stabilendone le mansioni e responsabilità;
- i) dare l'adesione del CCPL agli enti, organismi e società previsti dall'art. 3;
- l) istituire succursali, filiali, agenzie ed uffici (anche all'estero), per migliorare l'attività consortile in favore delle cooperative;
- m) deliberare circa l'ammissione delle cooperative nonché il loro recesso, la loro decadenza od esclusione e il trasferimento delle quote;
- n) deliberare l'impiego dei fondi sociali nonché le spese di previdenza, istruzione e propaganda cooperativistica e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;
- o) deliberare sul rilascio di finanziamenti, fidejussioni, avalli e garanzie di cui alla lettera e) dell'art. 3;
- p) curare l'adesione del CCPL alle organizzazioni sindacali e di tutela del movimento cooperativo, sia in campo provinciale che regionale o nazionale;
- q) promuovere e sostenere liti, vertenze, azioni giudiziarie, ecc.

Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pegni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza la estinzione del relativo credito garantito o intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento previsto dall'art. 2544 cod. civ., nonché su quelli riguardanti il CCPL e rientranti nell'oggetto sociale che gli vengano sottoposti dal Presidente e che non siano riservati all'Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 37

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, un Past President, un Amministratore Delegato ed, eventualmente, un Vice Presidente.

ARTICOLO 38

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, nonché il potere di conferire e revocare procure, ad uno o più dei suoi membri nonché al Comitato Esecutivo, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

TITOLO VII

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, PAST PRESIDENT, AMMINISTRATORE DELEGATO E COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 39

Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, sono rieleggibili consecutivamente solo

per un secondo mandato.

La carica di Past President può essere conferita unicamente al consigliere eletto che abbia ricoperto nel precedente Consiglio la carica di Presidente. Il Past President è rieleggibile consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno delle relative sedute e adempie a tutte le funzioni demandategli dallo statuto.

Nei casi di urgenza convoca l'Assemblea dei Soci e ne fissa l'Ordine del Giorno.

Compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive e per eseguire le delibere della assemblea salvo quanto previsto dall'art. 36.

Svolge il proprio ruolo di direzione strategica vigilando sulla attuazione delle scelte e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza ed i poteri istituzionali del CCPL, assumendo, in caso di assenza, impedimento o vacanza dell'Amministratore Delegato, le sue funzioni e, conseguentemente, la legale rappresentanza e la firma sociale, a norma del successivo art. 40.

Nel caso di vacanza del Presidente, in attesa della nuova nomina da parte del Consiglio, come anche nei casi di sua assenza o di suo impedimento temporaneo, le funzioni del presente articolo sono assunte dal Vice Presidente, se nominato.

La firma del Vice Presidente, se nominato, costituisce prova della vacanza, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 40

L'Amministratore Delegato ha la legale rappresentanza e la firma sociale del CCPL e lo rappresenta in giudizio.

Esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e risponde del proprio operato al Presidente.

Sovrintende alla gestione del CCPL e dirige tutto il personale adottando i provvedimenti di sua competenza.

L'Amministratore Delegato è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

In caso di vacanza, assenza temporanea o impedimento, le funzioni previste dal presente articolo sono assunte dal Presidente, la cui firma costituisce prova della vacanza, dell'assenza o dell'impedimento dell'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 41

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è un organo composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dagli eventuali Consiglieri in esso nominati fino ad un massimo di 3 (tre). I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2381 del Codice Civile.

Tali poteri devono essere comunicati all'Assemblea dei Delegati nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono comunque essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il Comitato Esecutivo risponde al Consiglio del proprio operato.

Il Comitato Esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, assume le deliberazioni di urgenza necessarie nell'interesse del CCPL; di questi provvedimenti darà informazione alla prima adunanza del Consiglio al fine di ottenerne la ratifica.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento di urgenza.

ARTICOLO 42

La legale rappresentanza e la firma sociale può essere delegata anche a consiglieri, espressamente designati dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri delegati e secondo le modalità di volta in volta dallo stesso stabilite; la firma sociale può essere attribuita anche a direttori od altri impiegati nell'ambito delle mansioni ad essi conferite su delibere del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 43

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il collegio sindacale, se non è stato nominato un revisore legale dei conti, esercita, nei termini di legge, la revisione legale dei conti con le funzioni stabilite dall'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

ARTICOLO 44

Con decisione dei soci può essere nominato, o deve essere nominato nei casi in cui tale nomina è prescritta dalla Legge, un Revisore a norma del D.Lgs. n.39/2010 al quale spetta la revisione legale dei conti.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. Nel caso di revisione legale dei conti affidata a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 45

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il CCPL ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi attinente il rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia promossa da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione. Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X

BILANCIO, RISTORNO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 46

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati nei termini previsti dal precedente art. 24.

ARTICOLO 47

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il CCPL e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 48

L'Assemblea che approva il bilancio, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 47, delibera sulla destinazione dell'utile come segue:

- 1) alle riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904:
 - a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
 - b) una eventuale quota a riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri;
- 2) una quota obbligatoria dello stesso utile pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt. 8 e 11, commi 4 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 3) una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2 della legge

31 gennaio 1992, n. 59;

4) una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore alla ragione dell'interesse consentito per mantenere le agevolazioni fiscali al CCPL ragguagliato al suo ammontare fermo restando che il tasso di remunerazione ai "soci sovventori" non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai "soci operatori";

5) la quota di utile che non è assegnata ai sensi dei precedenti punti deve essere destinata a riserva indivisibile o ai fini mutualistici conformemente a specifiche disposizioni di legge.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 49

In caso di liquidazione, l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11, della legge 31/01/1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 50

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'articolo 2514 del C.C., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 51

Per quanto non è previsto nel presente statuto il CCPL è retto dalle disposizioni del Codice Civile, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia.